II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/45/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettera in data 28 dicembre 1990, il Portogallo ha notificato alla Commissione il proprio piano; che questo piano è stato sostituito dal piano presentato il 19 luglio 1991;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dal Portogallo, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° novembre 1991 il Portogallo applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dal Portogallo è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.